



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Bellun)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 14:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta Noventa Ornella nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Pucci Francesco

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Tiziani Enrico	A
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	P	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

GIRARDINI ERIC

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Uditi i seguenti interventi:

Largo. Illustra la proposta di deliberazione.

Campigotto. Ribadisce che rimane, anche per questo punto, un regime agevolato per una sola categoria a discapito di altre e che quest'agevolazione pesa per 8.000 euro.

Sindaco. Replica che l'aliquota è rimasta invariata.

Largo. Replica che il regolamento prevede l'attuale regime dell'imposta fin dal 2016, per cui è stata fatta una scelta analoga anche della precedente amministrazione comunale.

Campigotto. Replica che si trattava di una scelta fatta in un diverso contesto finanziario.

Largo. Replica che in quel periodo, a differenza di quello attuale, vi erano più esercizi commerciali nel paese, per cui la preoccupazione per le attività era meno giustificata rispetto a quella attuale.

Vista la proposta di deliberazione nr. 3 del 02-03-2019 ad oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019.", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi: favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Campigotto)

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 3 del 02-03-2019 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019."

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Noventa Ornella

Il Segretario Comunale
Pucci Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941
Fax 0439794234
lamon@feltrino.bl.it

pec:lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.gov.it

Ufficio: SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 02-03-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della citata L. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CHE l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CHE, l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CHE l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima applicabile della TASI non possa comunque eccedere l'1 per mille;

VISTO l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale ha stabilito che agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE la TARI la TASI verrà applicata nella misura ridotta di due terzi, a condizione che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso;

Dato atto che il comma 1092 della legge di bilancio n. 145/2018 per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI come previsto dall'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011 (riduzione del 50%) estende l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

PRESO ATTO legge di bilancio 2019 non prevede il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, come previsto nella precedente normativa, comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

DATO ATTO che per quanto concerne il versamento della TASI, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2014 come modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 aprile 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 06 MARZO 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede che il Comune individui i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che con il termine "servizi indivisibili" s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

RITENUTO di individuare tali servizi indivisibili e provvedere all'indicazione analitica dei relativi costi, con la presente deliberazione;

RITENUTO, sulla base dei costi previsti per i servizi indivisibili, di confermare le aliquote dello scorso anno;

PROPONE

1. Di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune e i relativi costi dell'anno 2019 alla cui copertura è diretta al TASI nel seguente elenco;

SERVIZIO	COSTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	65.200
MANUTENZIONE STRADE	145.500
VIGILANZA E SICUREZZA	41.650

- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUEOTE TASI per mille
Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00
Altri fabbricati	1,00
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (esclusa D5) utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,00
Aree fabbricabili	1,00
Aliquota per fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati merce costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese fintanto permanga tale destinazione e non risultino locati	1,00

2. di dare atto che il gettito è previsto in Euro 65.000 pari al 26 % del costo dei servizi indivisibili;
3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di dare atto, che il pagamento della TASI per l'anno 2019 avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. DI INVIARE la delibera di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 e secondo le modalità stabilite con Circolare Prot. 4033/2014 in data 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

